



L' Accertamento

Rivista bimestrale in materia di controlli, sanzioni,
riscossione e contenzioso

Direzione scientifica, coordinamento e comitato scientifico

DIREZIONE SCIENTIFICA

Dario DEOTTO

Commercialista - Pubblicista

COMITATO SCIENTIFICO

Andrea CARINCI

Ordinario di Diritto tributario nell'Università di Bologna - Avvocato

Annalisa CAZZATO

Responsabile Segreteria Tecnica Direzione centrale Normativa - Agenzia Entrate

Alfio CISSELLO

Avvocato - Gruppo di Studio Eutekne

Luigi LOVECCHIO

Dottore Commercialista in Bari - Docente di Diritto tributario avanzato nell'Università Roma Tre

Luca MIELE

Dottore Commercialista - of counsel di Studio Tributario e Societario, Deloitte

Gian Paolo RANOCCHI

Commercialista e Revisore Legale - Pubblicista

Periodicità, condizioni e modalità di abbonamento

Abbonamento annuale € 160,00

Al fine di assicurare la continuità nell'invio della rivista, l'abbonamento si intende rinnovato nel caso in cui non sia pervenuta a Eutekne comunicazione scritta di disdetta 30 giorni prima della scadenza dell'abbonamento. Il prezzo dell'abbonamento è al netto di IVA al 4%.

Periodicità e distribuzione

Publicazione online - l'abbonamento è annuale con periodicità bimestrale.

Direttore Responsabile: Alessandro COTTO

Il presente numero è stato chiuso in redazione il 31,12,2020

Tutti i contenuti sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione, divulgazione e/o utilizzo anche parziale non espressamente autorizzati da Eutekne spa sono vietati. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore pur garantendo la massima affidabilità delle opere declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relativi all'elaborazione dei contenuti presenti nella rivista.

EUTEKNE

Editore:

EUTEKNE S.p.A.

Via San Pio V, 27 - 10125 TORINO

telefono +39.011.562.89.70 fax +39.011.562.76.04

e-mail: info@eutekne.it www.eutekne.it

Capitale Sociale € 540.000,00 i.v.

Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Registro Imprese di Torino

05546030015

Accertamento

- 06 Le prestazioni accessorie ex art. 2345 c.c.: dall'inquadramento dell'istituto ai profili di rischio e opportunità in ambito (non solo) fiscale
Francesco Paolo FABBRI / Stefano ZANARDI
- 19 Soci di società di persone e preventiva escussione: intervengono le Sezioni Unite della Cassazione
Alfio CISSELLO
- 23 La confisca allargata o per sproporzione nei delitti tributari
Livio GUCCIARDO
- 30 Riflessi operativi in materia di misure cautelari reali alla luce del rinnovato assetto penal-tributario nazionale
Vincenzo CASAREGOLA
- 42 La natura non abusiva del *transfer pricing* apre le porte a potenziali risvolti sul piano penale
Elisa MANONI
- 55 La lettura estensiva dell'Adunanza Plenaria relativa alle indagini reddituali degli ex coniugi
Alice BOANO
- 62 Riflessioni sulla tassazione delle criptovalute: *wallet* quale deposito?
Stefano CAPACCIOLI

Riscossione

- 75 Accollo fiscale e indebite compensazioni. Sotto osservazione le condotte *ante* DL 124/2019
Giorgio INFRANCA / Pietro SEMERARO

Sanzioni

- 85 Sull'autonomia dell'atto di irrogazione delle sanzioni ex art. 17 del DLgs. 472/97
Andrea CARINCI
- 92 La base imponibile del ravvedimento del quadro RW
Ennio VIAL

Contenzioso tributario

- 102 La prova impossibile: come difendersi?
Angelo SOZZI / Lia PAGGI

Osservatorio Internazionale

- 114 Osservatorio della Corte Europea dei diritti dell'uomo
Alberto CALZOLARI

Riflessioni sulla tassazione delle criptovalute: *wallet* quale deposito?

Stefano CAPACCIOLI *

La disciplina tributaria delle criptovalute non può prescindere dalla qualificazione giuridica delle stesse, per il principio di riserva di legge che incardina il diritto tributario. La qualificazione non appare sufficiente poiché anche tutti gli istituti giuridici conosciuti vengono posti in discussione. Tale articolo, espone alcune riflessioni sul wallet, partendo dalla discussa ipotesi dell'Agenzia delle Entrate di inquadramento delle criptovalute quali valute estere e cercando una soluzione rispettosa dei principi del diritto tributario.

1

Premessa

La qualificazione giuridica delle criptovalute costituisce una sfida per l'interprete, soprattutto in campi, come quello tributario, in cui è presente il principio di riserva di legge.

Il campo di indagine diventa minato dato che non esiste, persino a livello internazionale, alcuna condivisione sulle definizioni di criptoattività, criptovalute e valute virtuali.

Questo articolo si concentra sulla tassazione delle criptovalute native, vale a dire quelle uni-

tà crittografiche la cui utilità si esaurisce in sé stessa e che, quindi, non hanno alcuna utilità né alcuna funzione di uso. L'interprete deve affrontare la difficoltà di inserire concettualmente le criptovalute nel sistema giuridico pensato e costruito intorno alla tripartizione di Gaio tra *personae*, *res* e *actiones*. Le soluzioni tecniche e tecnologiche alla base del sistema delle criptovalute rivoluzionano tale paradigma concettuale, in assenza di un sistema interpretativo. Tale contributo analizzerà incidentalmente tale problematica, concentrando la sua attenzione sul funzionamento del *wallet* e sulle conseguenze giuridiche che ne derivano¹.

* *Dottore Commercialista e Revisore Legale, Coinlex*

1 Per un'analisi dello stesso autore si veda: Capaccioli S. "Criptovalute e bitcoin: Un'analisi Giuridica", Milano, 2015, p. 288; Id. "Voci: Bitcoin; Criptovalute; Criptoattività; Blockchain; Valute Virtuali; Wallet; Regtech; OTP; Ledger; Distributed Ledger Technologies", in "Dizionario Legal Tech", cura di Ziccardi G., Perri P.L., Milano, 2020; Id. "Le Criptovalute", in "Tecnologia e Diritto", vol. 2, cap. XXVIII, a cura di Ziccardi G., Perri P.L., Milano, 2019, p. 385-393; Capaccioli S., Giordano M.T. "Distributed ledger technology, criptoattività, blockchain e GDPR", in "Manuale di diritto alla protezione dei dati personali", a cura di Tilli N., Maglio M., Pollini M., cap. XXIV, Rimini, 2019, p. 800; Capaccioli S. "Bitcoin e criptovalute", in "Tutele e risarcimento nel diritto dei mercati e degli intermediari", a cura di Cassano G., Tilli N., Vaciago G., cap. IX, Milano, 2018, p. 445-515; Id. "Blockchain, bitcoin and stigmery: an explanation and a new perspective for regulation", *BioLaw Journal*, 2, 2020, p. 467-476, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3645044; Id. "VAT & bitcoin", *EC Tax Review*, Vol. 23, 2014, Issue n. 6; Id. "Aspetti operativi e ricadute giuridiche delle cripto-attività", *Diritto di Internet*, p. 591-599; Id. "Questioni aperte sul monitoraggio fiscale delle valute virtuali, criptovalute e criptoattività", in *questa Rivista*, 3, 2019, p. 35-44; Id. "Compravendita di immobile con regolazione del prezzo in bitcoin. Analisi critica del Quesito Antiriciclaggio n. 3-2018/B", *ivi*, 6, 2018, p. 15-23; Id. "Criptovalute: inquadramento tributario dei token delle ICO (Initial Coin Offerings)", *ivi*, 3, 2018, p. 43-53; Id. "Rappresentazione di criptovaluta nel bilancio d'esercizio", *Riv. not.*, 2018, p. 1319-1325; Id. "Regime impositivo delle monete virtuali: poche luci e molte ombre", *il fisco*, 2016, p. 3538-3544; Id., nota a Sentenza della Corte di Giustizia UE C-264/14, *il fisco*, 2015 p. 4270-4277; Id. "Criptovalute, bitcoin e IVA", *ivi*, 2014, p. 2671-2678; Id. "Introduzione al trattamento tributario delle valute virtuali: criptovalute e bitcoin", *Dir. prat. trib. int.*, 2014, p. 27-68.

Introduzione tecnica

La comprensione del fenomeno da analizzare è imprescindibile e fondamentale, pena il rischio di intraprendere scorciatoie concettuali basate su percezioni parziali.

Le criptovalute non funzionano in maniera tradizionale, né hanno unità di conto separate dalla base di dati in cui sono contenute né tantomeno vi è una netta separazione tra i soggetti partecipanti a una transazione.

Il sistema si basa sulle transazioni non spese e non sulle quantità, con la logica conseguenza che *res* e *actiones* sono "confuse".

La base di dati utilizza la c.d. "tecnologia dei registri distribuiti"² e nel caso di Bitcoin il "registro" pubblico di tutte le transazioni è la catena dei blocchi (cd. "*Blockchain*") contenenti le transazioni, liberamente accessibili e consultabili da chiunque.

Ogni transazione contiene almeno un indirizzo di destinazione, l'ammontare di criptovaluta trasferita (nel *bitcoin* è espresso in *satoshi*, unità minimale) e le istruzioni per poterne disporre (lo *script*). La criptovaluta altro non è che quel numero associato a quella transazione in quel determinato blocco inserito nel registro pubblico, con la logica conseguenza che quella informazione è presente esclusivamente nella *blockchain* (base di dati) e non è fisicamente né tantomeno logicamente riferibile a nessuno. La connessione tra la transazione e l'individuo non è diretta, bensì mediata attraverso

la crittografia asimmetrica a doppia chiave, in cui una chiave pubblica e una corrispondente chiave privata vengono utilizzate per la crittografia e la decrittografia o vengono utilizzate rispettivamente per la verifica ovvero per la firma digitale.

L'indirizzo pubblico³, derivato dalla chiave pubblica, è una stringa di lunghezza variabile utilizzata per ricevere trasferimenti di criptovaluta: praticamente è l'informazione necessaria e sufficiente per permettere al disponente di una transazione di indirizzarla correttamente, per trasferire la possibilità di disporre.

L'ottenimento di uno o più indirizzi *Bitcoin* può avvenire, quindi, in modo totalmente indipendente, senza avvalersi di soggetti terzi, senza che l'indirizzo sia direttamente legato ad un soggetto e sia riconducibile in maniera nativa al suo titolare.

Riassumendo, il sistema ha tre passaggi:

1. **chiave privata**, conosciuta esclusivamente dal soggetto, utilizzata per la firma delle transazioni;
2. **chiave pubblica**, derivata asimmetricamente dalla chiave privata, conosciuta da terzi solo in fase di firma di transazione;
3. **indirizzo pubblico**, derivato dalla chiave pubblica e costituente l'unica informazione pubblica e nota ai terzi, cui vengono associate le criptovalute.

Il *wallet* si riferisce agli strumenti e alle soluzioni utilizzate per la gestione delle proprie chiavi e per generare gli indirizzi: fondamentalmente il *wallet* ha la funzione di semplificare le operazioni con le criptovalute.

2 Il "decreto semplificazioni" (DL 14.12.2018 n. 135) in sede di conversione (L. 11.2.2019 n. 12) ha cercato di introdurre una definizione positiva all'art. 8-ter denominato "Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract" che recita "1. Si definiscono «tecnologie basate su registri distribuiti» le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturealmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili". Tale tentativo definitorio deve essere completato dagli standard tecnici da emanarsi dall'AGID. In ogni caso, occorre riflettere che ogni protocollo ha le sue particolarità e, conseguentemente, un sistema concettuale e interpretativo che può essere diverso. Questo scritto si limita ai sistemi distribuiti con consenso secondo la *Proof-of-Work*.

3 Secondo la risposta ad Interpello (non pubblica) n. 956-39/2018 dell'Agenzia delle Entrate: "(i) la chiave pubblica, comunicata agli altri utenti, rappresenta l'indirizzo a cui associare la titolarità delle valute virtuali ricevute; (ii) la chiave privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza delle valute associate, consente di trasferire valute virtuali ad altri portafogli". Tale definizione non è totalmente corretta poiché la chiave pubblica non è l'indirizzo a cui associare le valute virtuali, bensì il generatore dell'indirizzo pubblico (*address*) cui associare le valute e dello *script* che contiene le istruzioni per definirne la titolarità.

Il concetto di *wallet* non va quindi confuso con il concetto di indirizzo, dato che il *wallet* è una soluzione per la gestione di uno o più indirizzi che permettono d'inviare e ricevere transazioni, mentre l'indirizzo è la singola unità di ricezione ed invio, né tantomeno ha alcun senso considerare un trasferimento di criptovaluta, come spostamento di quantità tra un *wallet* ed un altro. Il *wallet*, poi, non ha un'unica configurazione, ma può essere distinto in base alle modalità di utilizzo, di accesso e di gestione delle chiavi private, tra:

- *wallet online*;
- *wallet desktop*;
- *wallet mobile*;
- *wallet hardware*;
- *brain wallet*.

I **wallet online** sono servizi utilizzabili tramite qualsiasi *web browser* e il cui accesso è gestito, in genere, tramite comuni credenziali come avviene per qualsiasi altro servizio *online*, ad esempio le caselle di posta elettronica.

I cosiddetti **wallet desktop** sono dei *software* normalmente installabili su qualsiasi tipo di PC. Offrono uno *standard* di sicurezza e di controllo molto più elevato, ma richiedono un minimo di esperienza e capacità tecnica in più per poterli gestire consapevolmente ed essere in grado di sfruttarne a pieno le potenzialità. Di base ne esistono di due tipi, *full node* e *light wallet*.

I **wallet mobile** hanno un funzionamento praticamente analogo a quello dei *wallet desktop*, ma sono stati pensati per funzionare su dispositivi mobili come *smartphone* o *tablet*.

I **wallet hardware**, innanzitutto, si distinguono perché detengono le informazioni sensibili come le chiavi private degli indirizzi gestiti su un apposito supporto fisico. I *wallet* di questo tipo si possono raggruppare in due principali categorie, quelli che si limitano a custodire le informazioni in modo sicuro e quelli che consentono anche di gestire le proprie criptovalute, generando autonomamente nuovi indirizzi e firmando transazioni.

Tra i primi, come esempio, si possono citare i c.d. *paper wallet*, costituiti da fogli di carta su cui sono stampati la chiave privata e il corrispondente indirizzo pubblico. Come già dimostrato, la comunicazione di quest'ultimo è sufficiente per ricevere transazioni, senza quindi alcun intervento di chiavi private e pubbliche o del *wallet*. La chiave privata dovrà essere recuperata nel momento in cui il beneficiario vorrà trasferire le criptovalute da un indirizzo ad un altro, potendosi altresì trasferire non solo la criptovaluta, ma anche il supporto fisico che contiene la chiave privata.

I *wallet hardware* che consentono anche di effettuare transazioni, invece, sono dispositivi che si presentano come dispositivi informatici (quali *pendrive* USB o simili) che conservano al loro interno le chiavi private e sono normalmente connessi a *software*: la differenza con il *wallet desktop* consiste nel fatto che le chiavi private sono esclusivamente nel supporto fisico esterno.

Il **brain wallet** è presente solo nella mente di una persona, che memorizza la *passphrase*, ovvero il *seed*, dal quale potrà recuperare tutte le sue chiavi private (ad esempio importando il *seed* su un *software wallet*). Se un'unica persona conosce il *seed*, con la sua morte, o un vuoto di memoria, i *bitcoin* vengono persi per sempre. Tali definizioni sono in linea con quelle previste dagli organi di normazione tecnica internazionale:

1. l'*International Standard Organization* ha reso pubblico l'ISO 22739:2020 su *Blockchain and distributed ledger technologies*⁴ che contiene: "3.84 *wallet*: application used to generate, manage, store or use private (3.62) and public keys (3.65) Note: A wallet can be implemented as a software or hardware module".
2. il *National Institute of Standard and Technology* ha posto in consultazione il documento NIST-NISTIR 8301⁵ relativo alle definizioni *Blockchain* che contiene: "*Wallet [20]* An application used to generate, manage, store

4 <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:22739:ed-1:v1:en>.

5 <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2020/NIST.IR.8301-draft.pdf>.

or use private and public keys. A wallet can be implemented as a software or hardware module”.

Entrambe le definizioni tecniche sottendono al *wallet* come ad **una applicazione (software) usata per generare, gestire, archiviare o utilizzare chiavi pubbliche e private.**

La normale traduzione letterale di *wallet* in italiano è portafoglio: purtuttavia nulla condivide con la normale percezione del concetto di portafoglio (contenitore di monete o banconote). Il Dizionario Marriam-Webster definisce il *wallet* in due diverse maniere di cui la principale afferisce a *“a bag for carrying miscellaneous articles while traveling”*, quindi quale *“contenitore flessibile per il trasporto di varie articoli durante i viaggi”*. Tale definizione di *wallet* appare come quella che più si attaglia alla nozione: mentre si naviga in rete è il contenitore che può essere utile per trasportare vari oggetti (tra cui le proprie chiavi private).

In realtà, la traduzione più corretta di *wallet* connessa alla criptovalute è quella di *portachiavi*, invece che portafoglio ed è quella più in linea con la sostanza costitutiva dell'oggetto.

La sostanza costitutiva del *wallet* è chiara: servizio per generare, gestire, custodire o usare le proprie chiavi private, chiavi pubbliche e indirizzi pubblici senza necessariamente la presenza di un soggetto terzo né tantomeno di un rapporto contrattuale.

3

Prestatori di servizi di *wallet*

Il nuovo paradigma delle criptovalute richiede un nuovo paradigma interpretativo⁶: tuttavia, anziché continuare sulla ricerca dogmatica intorno al *wallet*, appare opportuno concentrare l'attenzione sui prestatori di servizi, quindi sui soggetti che propongono soluzioni di *wallet* agli utenti.

Un elemento fondamentale di distinzione da introdurre consiste nell'individuazione del soggetto che controlla (ha la conoscenza ovvero l'utilizzo esclusivo) la chiave privata, con l'angolo di visuale puntato sul prestatore di servizio.

La distinzione rilevante avviene tra i fornitori di servizi di *wallet custodian* e *non custodian*⁷, distinzione che determina una serie di conseguenze giuridiche le cui implicazioni sono infinite, non solo per il fornitore ma anche per le terze parti che poi li utilizzano all'interno del servizio offerto (*Exchanger*, piattaforme di *trading*, soluzioni di *Decentralized Finance*, ecc.). A tal fine è possibile contraddistinguere:

1. i **fornitori di *custodian wallet***, quali prestatori di servizi che prendono in custodia le chiavi crittografiche di un utente (compresi i portafogli multi-firma);
2. i **fornitori di *wallet non custodian* (hardware e software)**, quali soggetti che non detengono le chiavi crittografiche per conto dei loro clienti, ma forniscono loro gli strumenti per proteggere da soli le loro criptovalute.

Diventa chiaro come i fornitori di *custodian wallet* hanno la possibilità di disporre delle criptovalute autonomamente senza alcun necessario intervento del cliente, dato che hanno la disponibilità delle chiavi crittografiche private per conto dei propri utenti (che peraltro non potrebbero averne alcuna conoscenza), per detenere, archiviare e trasferire criptovalute.

Tale aspetto è alla base della V Direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 843/2018) e delle normative in corso di discussione in Unione Europea (Proposta di Regolamento COM(2020) 593 del 24.9.2020), che individuano il discrimine sulla gestione delle chiavi:

- la Direttiva 843/2018 introduce la definizione di **prestatore di servizi di portafoglio digitale** *“quale soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al*

6 Capaccioli S. “Blockchain, bitcoin and stigmery: an explanation and a new perspective for regulation”, cit.

7 Capaccioli S. “Wallet”, in “Dizionario Legal Tech”, cit.

fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”;

- la proposta di Regolamento COM(2020) 593 tenta di definire e regolare il **rapporto tra utente e fornitore di servizi** di “*custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di terzi*”, quale la custodia o il controllo, per conto di terzi, delle cripto-attività o dei mezzi di accesso a tali cripto-attività, se del caso sotto forma di chiavi crittografiche private, prevedendo regole e tutele.

Nel caso di *custodian wallet* (custodia di chiavi) assume, quindi, rilievo la presenza di un soggetto terzo che detiene le chiavi private e svolge un servizio per conto dell'utente. Tale configurazione di custodia può assumere varie sfaccettature, ma è possibile ulteriormente tassonomizzare tra:

- *proper custodian*, coloro che svolgono il servizio di mera custodia (eseguono esclusivamente le istruzioni dei clienti alla stregua di un servizio fiduciario);
- *full custodian*, coloro che attraverso questo sistema entrano nella disponibilità delle criptovalute, gestendo chiavi private proprie nell'interesse altrui.

Le definizioni, pur arbitrarie e necessariamente semplificatorie, aiutano a raffinare la comprensione per giungere ad individuare gli istituti civilistici che, eventualmente, possono essere applicati.

Interpretazioni giuridiche

Il *wallet* (portachiavi) ed i prestatori di servizi di *wallet* non possono essere inquadrati in maniera automatica, dato che tale configurazione non era prevista dal nostro ordinamento: volerli ricondurre ad un istituto o ad un altro costituisce un arbitrio, tanto errato quanto fuorviante, dato che è incerta la qualificazione giuridica di criptovaluta, quale bene, valuta, prodotto finanziario, strumento finanziario o altro⁸.

Ad ogni buon conto, il Tribunale di Firenze⁹ riconosce la **natura di beni** alle criptovalute e individua nel **contratto di deposito irregolare** quello instaurato tra piattaforma e utente¹⁰, comportando il trasferimento della disponibilità dei beni fungibili in capo al fornitore di servizi, con la conseguente insorgenza dell'**obbligo restitutorio** di beni della stessa natura. Le sentenze ipotizzano come avrebbe potuto configurarsi anche il contratto di deposito regolare qualora le criptovalute non fossero confluite nel medesimo indirizzo.

È di immediata evidenza come i concetti possano confondersi, sovrapporsi e sfuggire anche se la piattaforma che offre servizi di *full custodian wallet*, per poi essere funzionale da attività di *trading* o di conversione in valuta e corso legale ovvero in altre criptovalute, realizzi un rapporto di deposito.

8 Si rinvia alla nota 1 per la bibliografia dello stesso autore al riguardo.

9 Trib. Firenze 21.1.2019 n. 17 e n. 18, in *Sistema Integrato Eutekne*.

10 Trib. Firenze n. 18/2019, cit.: “*Dalla consulenza, in definitiva, risulta che il rapporto tra piattaforma e consulenza avesse natura mista, di deposito e trading (non potendoci essere commercio in difetto del correlato deposito per tutte le caratteristiche di funzionamento del commercio di criptovaluta e della piattaforma descritte analiticamente dal CTU). Proprio in ragione della loro fungibilità, una volta che le criptovalute degli utenti erano convogliate sull'indirizzo principale [...] (ovviamente divise per specie) non recavano elementi distintivi circa la loro appartenenza ai singoli utenti, dando così luogo ad un deposito irregolare, cui consegue lo specifico obbligo per il depositario di mantenere sempre a disposizione dei depositanti la quantità integrale, con un coefficiente di cassa del 100%. Si osservi che lo spostamento in un unico indirizzo dell'exchange assolve per le criptomonete alla medesima funzione economica di ogni deposito irregolare, ossia alla maggiore efficienza nel custodire insieme i beni di diversi depositari, per i quali è irrilevante l'identità della singola criptomoneta, purché sia sempre a loro disposizione la quantità, reclusa il valore, di loro titolarità.*”

Il deposito di criptovalute, purtroppo, appare ben lontano dalla nozione tradizionale che individua l'oggetto contrattuale del deposito nella custodia di una "cosa" mobile affidata dal depositante al depositario, sfuggendo la relazione tra custodia e cosa¹¹. In tale caso, la custodia è nel mezzo che serve per disporre del "bene" e che, grazie alle sue particolarità, permette allo stesso di entrare nella propria disponibilità.

Le piattaforme di scambio e di *trading* creano degli indirizzi univoci per ogni utente, le cui chiavi sono generate e a conoscenza della piattaforma stessa: tali indirizzi servono come "appoggio" delle criptovalute per poi accedere ad ulteriori servizi. Per poter ritirare quantità di criptovalute, di regola, si necessita di una procedura per trasferirle (non da quell'indirizzo ma da uno qualsiasi della piattaforma) verso un altro indirizzo, spesso con l'intervento necessario della piattaforma per l'autorizzazione.

Ora, è ulteriormente possibile indicare che è ipotizzabile un **rapporto di deposito** irregolare (ovvero regolare secondo la configurazione) nei seguenti casi:

- a) trasferimenti a piattaforma che consentono lo scambio ovvero la conversione (acquisto e vendita) di una criptovaluta contro le principali valute reali con l'offerta dei relativi tassi di conversione (*Exchanger*);
- b) trasferimenti a piattaforme di *trading on-line*, che permettono l'attività di *trading* consistente nell'esecuzione di ordini di acquisto o vendita di criptovalute contro altra criptovaluta ovvero criptoattività;
- c) trasferimenti a piattaforme che consentono la custodia di chiavi crittografiche e codici di autenticazione delle transazioni per proteggere le criptovalute, avendo gli stessi (nella maggior parte dei casi) la disponibilità delle chiavi.

Ripercorrendo le altre configurazioni di *wallet* è indubbio come nel caso di *proper custodian wallet* il contratto cui rivolgere l'attenzione è quello di **mandato**, nelle sue varie forme, e oc-

corre verificare le caratteristiche tecniche del servizio offerto per poi individuare i meccanismi sottostanti se integrino in qualche forma la nozione di deposito.

Tutte le altre forme di *wallet* non hanno una qualificazione giuridica contrattuale particolare, se non quella relativa alla fornitura del dispositivo/programma, il cui rapporto si chiude con la consegna del bene ovvero la prestazione del servizio richiesto, non avendo il fornitore più nessun rapporto né alcun potere sul controllo ovvero generazione delle chiavi.

In ogni caso, il contratto di conto corrente non può configurarsi per carenza dei requisiti previsti dall'art. 1823 c.c., né può integrare il conto corrente bancario dato che la nozione di "fondi" esclude quella di criptovaluta.

5

Posizione dell'Agenzia delle Entrate

Sulla base delle considerazioni fino a qui svolte è possibile, prima di introdurre i documenti di prassi, svolgere alcune considerazioni finalizzate a porre le basi per analizzare il fenomeno. L'assunzione di una prospettiva più vicina al Fisco che al contribuente (pur non condividendola) permette di verificare la sostenibilità della posizione risultante dai documenti dell'Agenzia delle Entrate, sintetizzando i seguenti assunti:

1. il diritto tributario concerne fenomeni economici sottesi a individuare una capacità contributiva oggetto di prelievo;
2. il presupposto del tributo è l'atto o la circostanza di fatto al verificarsi dei quali il tributo è dovuto;
3. l'art. 12 Preleggi ("Dell'applicazione della legge in generale") prevede che *"Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere*

11 Tale contributo prescinde dalla discussione in dottrina e giurisprudenza sulla natura di bene o meno.

decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato";

4. è possibile sostenere che l'interpretazione dell'Amministrazione tributaria debba essere orientata ad una corretta determinazione dei presupposti;
5. è ulteriormente possibile sostenere che l'interpretazione di termini usati dalla legislazione tributaria, e rilevanti in altri contesti giuridici, siano funzionali a specificare le astrazioni economiche cui si riferiscono le imposte;
6. è possibile sostenere che i concetti civilistici nel diritto tributario non abbiano caratteristica di assolutezza, bensì possano essere oggetto di ulteriore valutazione stante anche finalità e termini utilizzati dalla normativa tributaria;
7. il divieto di interpretazione analogica è relativo all'imponibilità di un certo fenomeno e non alle modalità.

L'Agenzia delle Entrate nel corso del tempo ha reso disponibili alcune risposte ad interpellati: ris. 2.9.2016 n. 72; risposta ad interpello 28.9.2018 n. 14 e risposta ad interpello 20.4.2020 n. 110. Queste sono le uniche fonti provenienti dall'Agenzia delle Entrate, mentre altri materiali, come le risposte a interpellati (interpello 954-14/2018 e interpello n. 956-39/2018), costituiscono documenti che hanno valenza solo ed esclusivamente per il contribuente che le ha effettuate.

L'Agenzia delle Entrate appare orientata nell'**equiparazione delle criptovalute alle valute estere** (ris. 72/2016), **pur sostenendo che la conversione a pronti delle stesse non genera alcuna materia imponibile**, con l'affermazione: *"Per quanto riguarda, la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della Società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa"*.

Tale soluzione delle valute estere viene posta in discussione dalla risposta 14/2018, dato che i *token* vengono analizzati per la configurazione di *utility token*, indicando come possano costituire **redditi di cui all'art. 67 del TUIR lettera c-quater**), escludendone quindi la natura quali valute estere.

Tale distinzione viene rimarcata anche dalla risposta 110/2020 in cui si analizzano ancora i *token*, ancorché prevalentemente da un punto di vista IVA, sottolineandone **l'assoggettabilità ad IVA** qualora vi siano finalità ulteriori rispetto a quella di mezzo di pagamento. I *token* sono esenti IVA – come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 22 ottobre 2015 (causa C-264/14, Hedqvist) – nel caso in cui non abbiano *"altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento"* (cfr. punti 49 e 52).

Ulteriori frammenti sono rinvenibili nella sentenza del TAR Lazio 27.1.2020 n. 1077, che pur essendo relativa solo all'obbligo di dichiarazione per il monitoraggio tributario, indica come l'Agenzia delle Entrate, per il tramite dell'Avvocatura di Stato, abbia sostenuto: *"Secondo l'Avvocatura, non sarebbe il modello di dichiarazione che attribuirebbe rilevanza fiscale al possesso di criptovalute, precisando che:*

– Non sono soggette a tassazione le operazioni a pronti in quanto manca la finalità speculativa, salvo generare plusvalenza/minusvalenza allorquando la valuta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet) o «conti» digitali per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta, ai sensi del comma 1, lettera c-ter) e del comma 1-ter, dell'articolo 67 del TUIR;

– Sono soggetti a tassazione come redditi diversi di natura finanziaria, i redditi derivanti dalle cessioni a termine, ai sensi del comma 1, lettera c-ter), dell'articolo 67 del TUIR;

– Sono soggetti a tassazione come redditi diversi di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c quater), del TUIR, quelli derivanti dalle operazioni sul mercato FOREX e Contract for Difference (CFD) aventi ad oggetto valute virtuali".

La ricostruzione dell'Agenzia delle Entrate pare

la seguente: **le criptovalute in Italia sono assimilabili alle valute estere**¹², con tutte le conseguenze che ne derivano.

I principi sono contenuti negli artt. 67 e 68 del TUIR ed in particolare la distinzione (art. 67 TUIR) delle valute estere:

- tra quelle oggetto di cessione a termine; ovvero
- tra quelle rivenienti da un deposito o da un conto corrente; o
- tutti gli altri casi.

La prima configurazione è sempre imponibile, la seconda sotto determinate condizioni¹³, mentre la terza implica che, qualora le valute estere siano in forma fisica (contante), indipendentemente dall'importo, non saranno assoggettate a tassazione.

Storicamente, l'imponibilità delle valute estere è stata introdotta dal DLgs. 21.11.1997 n. 461, "Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662": la legge delega conferiva il potere al Governo per il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi, seguendo i criteri di puntuale indicazione e di prevedere, anche ai fini di semplificazione, esclusioni, anche temporanee, dalla tassazione o franchigie.

Il legislatore delegato indicava, nelle valute estere, le due configurazioni imponibili con

l'introduzione del comma c-ter) dell'allora art. 81 (oggi rifiuto nell'art. 67 del TUIR) ricomprendendo espressamente (ed esclusivamente) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valute estere:

- oggetto di cessione a termine;
- rivenienti da depositi o conti correnti.

La Relazione Governativa al DLgs. 461/97 espone i criteri sottesi all'esercizio della delega: "Per le valute estere il criterio che si è prescelto è quello di assoggettare ad imposizione soltanto le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle valute di cui si sia acquisita ovvero mantenuta la disponibilità per finalità d'investimento.

Dato che peraltro sarebbe risultato assai problematico accertare, volta per volta, quando la disponibilità di una determinata valuta sia stata acquisita o mantenuta per la predetta finalità, si è ritenuto preferibile introdurre una presunzione assoluta.

In particolare, sulla base di tale presunzione la finalità d'investimento è ritenuta sussistente, ogniquale volta le valute sono depositate su depositi o conti correnti ovvero hanno costituito oggetto di cessione a termine.

Alla cessione a titolo oneroso della valuta è stato equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito.

L'introduzione di tale equiparazione si è resa necessaria in quanto una volta che la valuta sia

12 Questo articolo non entra nel merito di tale classificazione, già criticata e, per alcuni versi contraria al diritto dell'Unione Europea, concentrandosi esclusivamente sul concetto di *wallet*. Ad ogni buon conto, le valute virtuali non sono valute estere per espressa previsione legislativa dell'Unione Europea. La Direttiva UE 843/2018 definisce le valute virtuali le rappresentazioni digitali di valore che "non hanno lo status giuridico di valute o moneta", frase non ripresa dal legislatore delegato italiano (senza però avere tale potere discrezionale per carenza di qualsivoglia potestà di introduzione di definizione diversa rispetto alla Direttiva nella legge delega). La Banca Centrale Europea ha evidenziato che "In primo luogo, le «valute virtuali» non possono qualificarsi come valute dal punto di vista dell'Unione. In conformità ai Trattati e alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, l'euro è la moneta unica dell'unione economica e monetaria dell'Unione, ossia degli Stati membri che lo hanno adottato come valuta. [...] In secondo luogo, dato che le valute virtuali non sono effettivamente valute, sarebbe più appropriato considerarle mezzi di scambio piuttosto che mezzi di pagamento" (Parere della Banca centrale europea 12.10.2016, su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la Direttiva 2009/10/CE (CON/2016/49) in GU C 459 del 9.12.2016).

13 Per il TUIR, le cessioni a pronti di valuta estera non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa, salvo generare un reddito diverso qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da depositi o conti corrente, per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta valutato al tasso di cambio all'inizio del periodo di imposta, ai sensi dell'art. 67 co. 1-ter del TUIR. Tale ricostruzione porta all'applicazione del secondo periodo della lett. c-ter. ("Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente") con le regole dell'art. 68 co. 7 ("Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze: [...] c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo").

uscita dal conto corrente o dal deposito, non è più possibile stabilire se e quando essa è stata successivamente ceduta.

Al fine comunque di evitare di attrarre a tassazione fattispecie non significative, con la disposizione aggiunta al comma 3 dell'art. 81, in attuazione della norma di delega che consente l'introduzione di franchigia, si è disposto che la tassazione delle cessioni di valute rivenienti da depositi o conti correnti si ha solo nel caso in cui la giacenza massima dei depositi intrattenuti dai contribuenti superi i 100 milioni per almeno sette giorni lavorativi continui".

I principi e le scelte operate dal legislatore (finalità della norma) sono chiare, come del resto chiaro è il dato letterale per le valute estere.

Pur ritenendo le criptovalute non suscettibili in alcun modo ed in alcuna forma nel concetto di valute estere, è opportuno cercare di vedere quali possano essere le conseguenze e la corretta interpretazione seguendo questa assimilazione.

6

Qualificazione del *wallet* quale deposito

È di immediata evidenza che nel sistema delle criptovalute non esiste né sono ipotizzabili i contratti di deposito bancario o conto corrente bancario previsti dal Codice civile rinvenibili negli articoli:

- 1823: il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto;
- 1852-1857: norme sui rapporti bancari da cui si ricava il conto corrente bancario;
- 1834: deposito bancario - nei depositi di una somma di danaro presso una banca,

questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi.

L'assenza di tali fattispecie contrattuali condurrebbe verso l'esclusione dalla tassazione, dato che la presenza di deposito costituisce la presunzione assoluta di finalità di investimento.

Il deposito, quindi l'affidamento a terzi con un atto traslativo della disponibilità, è l'elemento oggettivo necessario (ancorché non sufficiente) per l'assoggettamento ad imposta.

La presenza nell'art. 67 del TUIR del termine "**deposito**" permette di esplorare il concetto, allontanandosi dai contratti bancari ed avvicinandosi alle definizioni del Codice civile.

Il contratto di deposito è previsto dagli artt. 1766 e ss. c.c. e può assumere due tipologie, deposito regolare¹⁴ e deposito irregolare¹⁵, con la possibilità di percorrere un'interpretazione stretta del fenomeno, prescindendo dall'assimilazione a valute estere.

Occorre precisare, però, che il *wallet* di per sé non integra la definizione di deposito, né tantomeno qualche cosa di avvicinabile, dato che è evidente come non vi sia la consegna del "bene" a terzi, rendendo tale interdizione più solida dato che, non generando alcun trasferimento, non è possibile identificare quello spirito di investimento senza il *quid pluris* della terza parte.

Qualunque interpretazione difforme si scontra contro il divieto di analogia, dato che se sono valute estere, devono possedere qualche requisito in più, poiché le altre categorie previste dall'art. 67 hanno caratteristiche e qualità diverse. Questo comporta che le criptovalute non possono costituire una categoria non espressamente prevista dal TUIR, pena la violazione dell'art. 23 Cost. e dei principi alla base

14 Art. 1766 c.c. "Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura".

15 Art. 1782 c.c. "Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituire altrettante della stessa specie e qualità. In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo".

della tassazione dei redditi diversi di capitale. L'orizzonte si stringe e si riducono le opzioni, selezionando solamente quelle forme in cui esista una terza parte con cui sussista un rapporto di deposito o assimilabile allo stesso. Riprendendo i concetti sopra analizzati, solo la configurazione di *custodian wallet* appare astrattamente compatibile con il dato letterale, con le finalità della norma e con il divieto di analogia.

L'ipotesi percorribile conduce a distinguere le criptovalute detenute per il tramite di un *custodian wallet* da quelle detenute su altre tipologie di *wallet*, che lasciano il rischio di gestione delle chiavi sull'utente, senza alcun trasferimento a terzi.

A questo punto appare come l'unica soluzione degna di sostenibilità ritenere che **siano imponibili esclusivamente le plusvalenze ottenute da criptovalute detenute tramite *custodian wallet* (sia *proper* sia *full*)**, poiché solo questa configurazione può integrare il contratto di deposito e risponde alla *ratio* di finalità speculativa, siccome con tali strumenti si attua (nella maggior parte dei casi) la conversione ovvero il *trading*.

Quindi, dopo aver individuato il primo elemento oggettivo, il deposito, occorre individuare il secondo, vale a dire il **superamento della soglia** (euro 51.645,69) valutati al cambio di inizio dell'anno.

Il discorso si semplifica, dato che i fornitori di *custodian wallet* accettano criptovalute all'interno di un rapporto contrattuale e, nella maggior parte dei casi, forniscono informazioni relative alle quotazioni, congiuntamente alla possibilità di tenere traccia delle transazioni, tale per cui diventa "abbastanza" agevole effettuare tale controllo, *custodian wallet* per *custodian wallet*. Ovviamente non vi è alcuna distinzione tra soggetti che offrono servizi di custodia localizzati in Italia o all'estero, poiché assume rilievo la quantità detenuta presso terzi. Nel momento in cui la giacenza supera la soglia per sette giorni lavorativi (che nel mondo delle criptovalute sono equiparabili a **sette giorni consecutivi**) le plusvalenze ottenute dalle conversioni in valuta avente corso legale

ovvero dai prelievi in criptovaluta in qualunque forma da quei *custodian wallet* sono attratte a tassazione. Il concetto di prelievo dal deposito (previsto dal TUIR) assume contorni comprensibili diventando il trasferimento di disponibilità da un indirizzo *custodian* ad uno sotto il controllo dell'utente, con assunzione di pieno controllo e con il passaggio del rischio (e quindi scomparsa della finalità speculativa come presunta dalla normativa).

Tale interpretazione è peraltro coerente anche con i poteri e gli strumenti a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e con gli obblighi antiriciclaggio posti a carico dei fornitori di servizi di custodia di chiavi (*custodian wallet*), nonché degli *exchanger*: difatti la presenza di un soggetto terzo permette e agevola il controllo del superamento del limite per l'instaurazione di un rapporto contrattuale tra l'utente e il prestatore di servizi, con un credito monitorabile nel tempo.

L'art. 1 del DL 167/90 e i poteri di cui agli artt. 32 del DPR 600/73 e 51 del DPR 633/72 conferiscono un contorno più chiaro dei poteri di indagine e degli obblighi dei prestatori di servizi. L'art. 1 individua gli **obblighi** posti a carico dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo delle valute virtuali come definiti dalla normativa antiriciclaggio di **trasmettere all'Agenzia delle Entrate** dati sui trasferimenti da o verso l'estero effettuati per conto dei clienti anche in valuta virtuale per un **importo pari o superiore a 15.000 euro**.

Si ricorda che la definizione di prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali è estremamente ampia, come definita all'art. 1 comma 2 della normativa antiriciclaggio (DLgs. 231/2007) quali *"ff) prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione,*

alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute".

Non sono soggetti all'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Entrate i prestatori di servizio di portafoglio digitale (lett. ff-bis) "che sono ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali". È indubbio che i primi forniscono normalmente anche servizi di portafoglio digitale (di regola *custodian*), e che quindi rientrano quali soggetti a cui gli utenti possono trasferire in "deposito" le criptovalute.

Entrambi i soggetti sono destinatari della normativa antiriciclaggio con dati, documenti e notizie da acquisire per il rispetto della normativa e con quegli stessi dati utilizzabili a fini tributari per accertamento.

L'Agenzia delle Entrate, poi, nell'esercizio dei suoi **poteri** può esercitare alcuni poteri nei confronti dei prestatori di servizio ed in particolare (art. 32 del DPR 600/73): *"inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati"* (comma 4) e *"invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi"* (comma 8-bis).

Tale patrimonio informativo e possibilità di indagine è funzionale con il concetto di deposito fino ad ora rappresentato e genera un quadro coerente, partendo dall'ipotesi di una assimilabilità tra criptovalute e valute estere a fini tributari.

Conclusioni

Il presente articolo cerca di trovare un punto di equilibrio tra criptovalute e redditi diversi di capitale, pur ritenendo illegittima l'assimilazione delle criptovalute a valute estere.

Purtuttavia, l'analisi del *wallet* nel sistema delle criptovalute e l'interpretazione sulla base della Giurisprudenza e del diritto dell'Unione Europea porta ad enucleare alcune configurazioni di utilizzo delle criptovalute che sono assimilabili al concetto di deposito, ancorché mai bancario. Partendo da questo punto, viene individuata una interpretazione rispettosa dei principi di cui agli artt. 67 e 68 del TUIR, limitando le plusvalenze imponibili a quelle originate esclusivamente da criptovalute detenute presso *custodian wallet*, con possibilità per il contribuente di avere valori di carico (trasferimento all'*exchanger* ovvero al *custodian wallet*), prelievi e transazioni in uscita.

Non per altro la parte speculativa avviene attraverso dette piattaforme e conseguentemente è assolutamente in linea con lo spirito dell'art. 67 del TUIR includere tali transazioni, escludendo invece quelle in cui il soggetto ha e continua ad avere la gestione delle proprie chiavi private.

Tale teoria appare, quindi, come unica strada sostenibile e normativamente rispettosa dei principi: nel caso in cui **le criptovalute siano assimilabili a valute estere saranno imponibili esclusivamente quelle detenute presso *custodian wallet*, qualora abbiano un valore superiore a euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui**. In tal caso tutte le criptovalute detenute presso *custodian wallet* saranno **imponibili al momento della conversione ovvero del prelievo**.

In tale caso il contribuente deve avere le quotazioni al primo gennaio di tutte le valute estere e delle criptovalute presso gli *exchanger* (o i *custodial wallet* in generale) e dovrà controllare ogni giorno se la somma di tutte le valute estere in suo possesso detenute presso depositi o conti corrente sommate alle criptovalute detenute in rapporto di deposito (*custodian wallet*) abbiano un valore superiore a euro 51.645,69. In tale caso, se tale valore viene mantenuto anche per i sei giorni successivi, le plusvalenze originanti dalle valute estere e dalle criptovalute

presenti sui conti di deposito saranno imponibili, ai sensi dell'art. 67 del TUIR.

Le criptovalute detenute attraverso *non custodial wallet* non saranno attratte a tassazione, similmente alle valute estere detenute tramite contante, sia in Italia sia all'estero.

Questa soluzione "sostenibile" costituisce un equilibrio e permette la risoluzione di numerosi e difficoltosi punti aperti, quali il *fork*, *airdrop*, di utilizzo delle *stable coin* e degli *asset coin* quali i *tether gold*, poiché solo le uscite dal deposito assumono rilievo tributario.